



DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI ASSOCIAZIONE BALAMONDO

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 18:30, si riunisce, espressamente convocata, l'Assemblea degli associati per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno dell'Assemblea in Seduta Straordinaria:

1. Trasformazione da Associazione senza scopo di lucro ad Associazione di Promozione Sociale;
2. Adozione nuovo Statuto.

Sono presenti tutti gli associati iscritti nel libro degli associati:

- a) Casadei Carolina, nata a Rimini il 21/12/1964, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n.59/a c.f. CSDCLN64T61H2940
- b) Casadei Asia, nata a Cesena il 30/10/1994, residente a Cesenatico, Via Delle Nazioni n. 51, c.f. CSDSAI94R70C573X
- c) Briganti Sabrina, nata a Cesenatico il 30/09/1973, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n. 51 c.f. BRGSRN73P70C574D
- d) d'Aragona Daniela, nata a Capua il 17/11/1979, residente a Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.57 c.f. DRGDNL79S57B715J
- e) Tamburini Erika, nata a Cesenatico il 24/09/1974, residente a Cesenatico, Via Saltarelli n. 26 H, c.f. TMBRKE74P64C574P
- f) Casadei Raoul, nato a Sant'Angelo di Gatteo il 15/08/1937, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n. 59 c.f. CSDRLA37M15D935H
- g) SIRGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA, nata a Gerocarne (VV) il giorno 23 aprile 1938, residente a Cesenatico (FC) Viale delle Nazioni n.59, codice fiscale SRG MGS 38D63 D988T.

I presenti nominano presidente di questa assemblea la Sig.ra Casadei Carolina, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Casadei Asia.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le opportunità e necessità generate dalla riforma del terzo settore, per mantenere e coltivare i rapporti con gli enti locali e pubblici e considerata l'attività tuttora svolta dalla Associazione, il Presidente propone di adottare la nuova veste di "Associazione di Promozione Sociale" avendo i requisiti richiesti dalle norme e svolgendo attività previste dal comma 1 dell'art. 5 del codice del terzo settore. Dopo ampia discussione, l'assemblea degli associati all'unanimità degli intervenuti, accoglie la proposta del Presidente e delibera la trasformazione da Associazione Culturale in Associazione di Promozione Sociale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, vista l'approvazione della trasformazione, il presidente propone il nuovo Statuto qui di seguito riportato:

AC

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ASSOCIAZIONE BALAMONDO APS>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Negrelli 28 nel comune di Cesenatico (FC)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; con lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito mondiale, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini del mondo. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come festival, concerti, sagre, manifestazioni varie, laboratori, stages, mostre, corsi e seminari, aventi come oggetto la musica e il folklore. L'Associazione darà vita ad eventi che promuovano lo spettacolo dal vivo, coinvolgendo anche il settore danza, sviluppando un'organizzazione allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico folkloristico, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni musicali, cantanti e altri interpreti musicali ed artistici di ogni regione del mondo. L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, partendo dal territorio regionale d'appartenenza, per allargarsi alle varie regioni valorizzandone le tradizioni..

AC



Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

attività di divulgazione e promozione del patrimonio artistico culturale italiano legato anche all'enogastronomia, organizzando festival legati alla musica al cibo e al territorio, la mission dell'associazione è quella di fare esplorare attraverso musica, danza cibo e tradizione i percorsi dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.

- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.
- L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative.
- L'Associazione potrà partecipare e organizzare gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

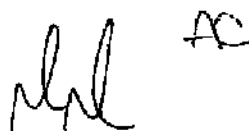
L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere



al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

1.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. cinque mandati.



Firma e



L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



20/07/2017

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.




ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



Reg. 10

AC

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Aria Casavola
[Signature]



ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO RELATIVO A CEEEN/A
 IL 07 FEB. 2020 AL N. 336 MOD. 3
 IL DIRETTORE *[Signature]*



DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI ASSOCIAZIONE BALAMONDO

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di marzo alle ore 10:00, si riunisce, espressamente convocata, l'Assemblea degli associati per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno dell'Assemblea in Seduta Straordinaria:

1. Modifiche all'art. 5 dello Statuto a seguito di Trasformazione in Associazione di Promozione Sociale;

Sono presenti tutti gli associati iscritti nel libro degli associati:

- a) Casadel Carolina, nata a Rimini il 21/12/1964, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n.59/a c.f. CSDCLN64T61H294O
- b) Casadei Asia, nata a Cesena il 30/10/1994, residente a Cesenatico, Via Delle Nazioni n. 51, c.f. CSDSAI94R70C573X
- c) Briganti Sabrina, nata a Cesenatico il 30/09/1973, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n. 51 c.f. BRGSRN73P70C574D
- d) d'Aragona Daniela, nata a Capua il 17/11/1979, residente a Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.57 c.f. DRGDNL79S57B715J
- e) Tamburini Erika, nata a Cesenatico il 24/09/1974, residente a Cesenatico, Via Saltarelli n. 26 H, c.f. TMBRKE74P64C574P
- f) Casadei Raoul, nato a Rimini il 15/08/1937, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n. 59 c.f. CSDRLA37M15D935H
- g) Sirgiovanni Maria Giuseppina, nata a Gerocarne (VV) il giorno 23 aprile 1938, residente a Cesenatico (FC) Viale delle Nazioni n.59, codice fiscale SRG MGS 38D63 D988T.

I presenti nominano presidente di questa assemblea la Sig.ra Casadei Carolina, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Casadei Asia.

In merito al primo e unico punto all'ordine del giorno il Presidente sottolinea che nella precedente delibera dove si è deliberata la Trasformazione in Associazione di Promozione Sociale e la conseguente adozione del nuovo statuto, l'art. 5 necessita di una modificazione in quanto il medesimo presenta il seguente refuso: "L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.". Trattandosi di un refuso l'assemblea è stata convocata appositamente per eliminarlo.

Il Presidente conclude la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

- 1) Approvazione modifica dell'art. 5 dello statuto. Si riporta il testo integrale a seguito di modificazione:

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; con lo

scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito mondiale, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini del mondo. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come festival, concerti, sagre, manifestazioni varie, laboratori, stages, mostre, corsi e seminari, aventi come oggetto la musica e il folklore. L'Associazione darà vita ad eventi che promuovano lo spettacolo dal vivo, coinvolgendo anche il settore danza, sviluppando un'organizzazione allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico folkloristico, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni musicali, cantanti e altri interpreti musicali ed artistici di ogni regione del mondo. L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, partendo dal territorio regionale d'appartenenza, per allargarsi alle varie regioni valorizzandone le tradizioni.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: attività di divulgazione e promozione del patrimonio artistico culturale italiano legato anche all'enogastronomia, organizzando festival legati alla musica al cibo e al territorio, la mission dell'associazione è quella di fare esplorare attraverso musica, danza cibo e tradizione i percorsi dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.

- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.
- L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative.
- L'Associazione potrà partecipare e organizzare gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

I soci si dichiarano già edotti sulla problematica avendone avuto per tempo notizia dal Presidente. Al termine della discussione, nessuno chiede più la parola.

Il testo della deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello statuto sociale con votazione espressa per appello nominale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 10:30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Cesenatico, 09/03/2020

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrazione a Cesena il

27 MAR. 2020

N

646

3

200,00

Per

Duecento 00/00

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Sintucci

[Signature]



Registrazione a Cesena il 27 MAR. 2020 di cui € 3,20
per conto di M.B. 16-03-2020
Cod. Attribuzione
Cod. Concessione
Cesena, IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Sintucci

[Signature]

**DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE BALAMONDO**



L'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 10:00, si riunisce, espressamente convocata, l'Assemblea degli associati per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno dell'Assemblea in Seduta Straordinaria:

1. Modifiche all'art. 1 dello Statuto;

Sono presenti tutti gli associati iscritti nel libro degli associati:

- a) Casadei Carolina, nata a Rimini il 21/12/1964, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n.59/a c.f. CSDCLN64T61H2940
- b) Casadei Asia, nata a Cesena il 30/10/1994, residente a Cesenatico, Via Delle Nazioni n. 51, c.f. CSDSAI94R70C573X
- c) Briganti Sabrina, nata a Cesenatico il 30/09/1973, residente a Cesenatico, Via delle Naizoni n. 51 c.f. BRGSRN73P70C574D
- d) d'Aragona Daniela, nata a Capua il 17/11/1979, residente a Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.57 c.f. DRGDNL79S57B715J
- e) Tamburini Erika, nata a Cesenatico il 24/09/1974, residente a Cesenatico, Via Saltarelli n. 26 H, c.f. TMBRKE74P64C574P
- f) Casadei Raoul, nato a Rimini il 15/08/1937, residente a Cesenatico, Via delle Nazioni n. 59 c.f. CSDRLA37M15D935H
- g) Sirgiovanni Maria Giuseppina, nata a Gerocarne (VV) il giorno 23 aprile 1938, residente a Cesenatico (FC) Viale delle Nazioni n.59, codice fiscale SRG MGS 38D63 D988T.

I presenti nominano presidente di questa assemblea la Sig.ra Casadei Carolina, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Casadei Asia.

In merito al primo e unico punto all'ordine del giorno il Presidente sottolinea che nella precedente delibera dove si è deliberata la Trasformazione in Associazione di Promozione Sociale e la conseguente adozione del nuovo statuto, l'art. 1 necessita di una modificazione in quanto il medesimo presenta il seguente errore: "L'associazione ha sede legale in via Negrelli 28 nel comune di Cesenatico (FC)". Trattandosi di un errore l'assemblea è stata convocata appositamente per la correzione.

Il Presidente conclude la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la modifica.

DELIBERAZIONE

- 1) Approvazione modifica dell'art. 1 dello statuto. Si riporta il testo integrale a seguito di modificazione:

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

"E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ASSOCIAZIONE BALAMONDO APS>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Cesenatico (FC)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

I soci si dichiarano già edotti sulla problematica avendone avuto per tempo notizia dal Presidente. Al termine della discussione, nessuno chiede più la parola.

Il testo della deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello statuto sociale con votazione espressa per appello nominale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 10:30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Cesenatico, 11/06/2020

Il Segretario

Anna Corradi

Il Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di questo

Ufficio, registrate a Cesena il

N. *1427* Serie *3* € *Esente*
Euro *Art 19 D.Lgs. 133/14*

IL DIRETTORE

